

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 2.9.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice di pace, l'opponente che intenda chiamare un terzo in causa, avendo posizione di convenuto, deve farne richiesta nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, non potendo formulare l'istanza direttamente in prima udienza.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.5.2014, n. 10610

...omissis....

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.p.c.. Deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile, al procedimento dinanzi al Giudice di Pace, la decadenza prevista dalla citata norma del codice di rito con riferimento alla necessità di chiedere già nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo. Sostiene, infatti, che una simile preclusione è incompatibile con la struttura semplificata del rito in esame, la cui disciplina è stata volutamente e non irragionevolmente differenziata da quella del procedimento ordinario. Il motivo è privo di fondamento.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l'ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta; così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (Cass. 1- 3-2007 n. 4800; Cass. 16-7-2004 n. 13272; Cass. 27-1-2003 n. 1185; Cass. 27-6-2000 n. 8718).

Tali principi, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, devono ritenersi applicabili anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Giudice di Pace.

E invero, come è stato più volte affermato da questa Corte, pur essendo il procedimento dinanzi al Giudice di Pace disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario, sicchè in esso non è configurabile una reale distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il relativo rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al Tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, (tra le tante v. Cass. 21-12-2011 n. 27925; Cass. 31-5-2010 n. 13250; Cass. 25-8-2006 n. 18498).

In particolare, è stato statuito che, in tema di procedimento di ingiunzione, l'opponente-debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto, qualora intenda chiamare in causa un terzo, ha l'onere di chiederne l'autorizzazione al giudice, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, non potendo nè convenirlo in giudizio direttamente con la citazione nè chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata. Pertanto, poichè nel giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace trovano applicazione, oltre alle norme costituzionali, comunitarie e ai principi generali dell'ordinamento che siano espressione di norme costituzionali, anche le disposizioni regolatrici del processo, deve essere dichiarata la nullità della chiamata del terzo effettuata con l'atto di opposizione, non rilevata dal giudice di pace ed implicitamente esclusa con la sentenza di accoglimento della domanda proposta contro il terzo che va, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., cassata senza rinvio (Cass. 16-7-2004 n.

13272).

Alla luce degli enunciati principi, che il Collegio condivide, deve affermarsi che, anche in tema di procedimento per ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo deve farne esplicita richiesta, a pena di decadenza, nello stesso atto di opposizione, non potendo formulare la relativa istanza solo nel corso della prima udienza.

Nella specie, pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva l'istanza di autorizzazione alle chiamata in causa del Patronato E.N.C.AL., avanzata dall'opponente alla prima udienza.

2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 316 e 320 c.p.c.. Deduce che la necessità per la xxx di chiamare in causa il xxxxxxxxx. è sorta solo a seguito delle difese svolte dall'avv. xxxx con la comparsa di costituzione e risposta, allorchè il predetto legale ha negato l'esistenza di una convenzione e di ogni altro rapporto con il predetto Patronato. Sostiene, pertanto, che, poichè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente riveste la veste formale di attore, al medesimo va riconosciuta la possibilità di avvalersi della disciplina prevista dall'art. 183 c.p.c., comma 4, ricorrendo tutti i presupposti richiesti da tale norma.

Il motivo difetta di specificità ed autosufficienza, non trascrivendo i passaggi della comparsa di costituzione dell'avv. B. idonei ad avallare l'assunto della ricorrente, secondo cui solo a seguito delle difese svolte dall'opposto in tale atto sarebbe sorta, per l'opponente, la necessità di chiamare in causa il Patronato xxxx ogni caso, si osserva che la tesi della ricorrente risulta contraddetta dalla lettura dello stesso atto di opposizione a decreto ingiuntivo (trascritto a pag. 2-3 del ricorso per cassazione), da cui si evince chiaramente che la G., sin dal momento della stesura di tale atto, era a conoscenza del fatto di non dovere nulla in proprio a titolo di spese in favore dell'avv. xxx trattandosi di legale convenzionato con il xxx., che l'aveva rassicurata al riguardo. Nel citato atto di opposizione, infatti, la xxxx ha affermato che il "referente del xxxx di xxxx propose all'opponente di intentare, per il tramite del Patronato, un giudizio nei confronti del Ministero degli Interni ai fini di ottenere l'adequamento dell'indennità di accompagnamento da essa percepita, quale invalida civile, a quella corrisposta ai grandi invalidi civili"; e che "in tale occasione il Patronato assicurò che per tale iniziativa la patrocinata non avrebbe dovuto sostenere alcun esborso ad alcun titolo in quanto il contenzioso sarebbe stato affidato al legale convenzionato. Su tale presupposto, quindi, la opponente nulla deve ad alcun titolo in quanto tra l'Avv. xxxx. ed il Patronato xxxxx all'epoca del conferimento dell'incarico, vi era una convenzione che, appunto, prevedeva l'esonero per i patrocinati xxxx da qualsiasi obbligazione a titolo di competenze legali".

Tali emergenze valgono a dimostrare che sin dal momento della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si profilava, per l'opponente, a fronte delle pretese creditorie azionate nei suoi confronti dall'avv. xxxx. con il ricorso monitorio, un concreto interesse a chiamare in causa il xxxxo.

3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 156, 157 e 345 c.p.c.. Deduce che il giudice del gravame avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., l'inammissibilità dell'eccezione di tardività della chiamata in causa, sollevata con l'atto di appello dal xxxxx Il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto considerare che l'atto di chiamata in causa aveva raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c. e nessuna contestazione era stata sollevata dal

Patronato ai sensi dell'art. 157 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la tardività della chiamata in causa del terzo, per violazione dei termini fissati dall'art. 269 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio, stante l'inderogabilità di tale norma (Cass. 18-10-1978 n. 4680).

Il Collegio intende dare continuità a tale principio, dovendo rilevare che la tempestività della richiesta di chiamata di un terzo in causa attiene alle esigenze di concentrazione e speditezza del processo, configurandosi quindi come un principio di ordine pubblico.

L'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, infatti, è posta a tutela dell'interesse non solo del singolo ma anche della collettività; e vi è indubbia correlazione tra la detta esigenza pubblicistica ed il regime delle preclusioni (v. Cass. 18-3-2008 n. 7270) che, a tale stregua, è indisponibile (Cass. 10-4-2008 n. 9350).

La decadenza ricollegata all'inosservanza dei termini per la chiamata di terzo, pertanto, essendo sancita per assicurare la funzionalità del processo, è rilevabile d'ufficio, anche in grado di appello. Ne consegue che la relativa eccezione, costituendo un'eccezione in senso improprio, non è soggetta ad alcuna preclusione, e può essere sollevata per la prima volta anche in appello.

...omissis...

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014